

ALLEGATO B

STATUTO ORGANICO

APSP FRATERNITA DEI LAICI

PREMESSA

La più illustre ed importante Opera Pia di Arezzo e della provincia fu istituita tra cittadini facoltosi nel 1262 e sanzionata dal Vescovo e Signore di Arezzo Guglielmino Ubertini, con lettera Pastorale del 2 Aprile 1263.

Ebbe da prima il nome di "Fraternita di S.Maria della Misericordia" che fu mutato in seguito nell'attuale "FRATERNITA DEI LAICI" per accentuarne il carattere non ecclesiastico e distinguerla da altro ente di nome simile.

Scopi della Fraternita furono all'inizio il trasporto ed il seppellimento dei morti ed il sollievo della grande miseria in cui versava parte degli abitanti della città. Limitate furono le sue risorse nei primi tempi di vita: il provento della questua, fatta dai Rettori due volte alla settimana, ne era il cespite principale.

L'opera veramente misericordiosa di quei cittadini fu, peraltro, tanto apprezzata che a poco a poco la Fraternita, mercé numerose offerte, costituì un proprio patrimonio e nel 1425 ebbe un primo munifico lascito dal mercante aretino Lazzerio di Giovanni di Feo Bracci, che ne assicurò l'avvenire.

Nei secoli seguenti altri lasciti contribuirono ad arricchire il patrimonio.

Fra i benemeriti cittadini che in ciò si segnalano vanno ricordati nei tempi a noi più remoti: Iacopo e Francesco Viviani, Mariotto Cofani, Angelo Gambiglioni celebre giureconsulto e Giorgio Vasari; e nei tempi più vicini il Baly Zaverio Redi, il Conte Vittorio Fossombroni, il Conte Pietro Onesti, il Prof. Benedetto Sabatini, il Dott. Donato Lambardi, il Magg.Dott.Egisto Burroni, il Sac.Don Giovanni Bossi e, recentemente, la sig.ra Maria Faralli Ved. Carabini, il Cav. Giuseppe Ninci ed il Conte Giovan Battista Occhini.

I numerosi lasciti hanno consentito alla Fraternita di costituire un cospicuo patrimonio tanto da poter gradualmente ampliare il campo della propria attività, con lustro della città di Arezzo, provvedendo anche ad importanti servizi pubblici e dando particolare impulso alla cultura cittadina.

Provvide a proprie spese alla costruzione di grandiosi monumenti cittadini: il palazzo di Piazza Grande, ove la Fraternita ebbe sede sino al 1786, gioiello d'architettura, iniziato nel 1363 e compiuto nel 1460: le logge progettate da Giorgio Vasari; l'acquedotto cittadino, i cui lavori durarono dal 1593 al 1603; il Cimitero Civico costruito nel secolo XVIII col suo nucleo monumentale.

Nel 1473 istituì il Monte Pio, che fu completamente saccheggiato dai francesi nel 1800.

Amministrò, sino al 1784, lo Spedale di S.Maria sopra i Ponti, e fino ai tempi nostri molti servizi pubblici comunali, contribuendo alle spese per il servizio sanitario e per la istruzione pubblica.

E' proprietaria del nucleo più importante della Biblioteca Pubblica, istituita nel 1602, ricca oggi di oltre 50.000 volumi, dei quali circa 300 rari e taluni rarissimi

delle primitive stampe (incunaboli), e di una raccolta pregevole di numerosi manoscritti.

Nel 1822, aderendo all'iniziativa del Dott. Antonio Fabroni, iniziò la formazione del Museo, che poi grandemente arricchì con l'acquisto delle collezioni di maioliche, vasi greci ed etruschi, bronzi, monete, sigilli ecc. delle famiglie Bacci e Rossi e col monetiere donato munificamente dal Comm. Antonio Guiducci.

Nel 1920 veniva a morte il Cav. Uff. GIUSEPPE NINCI, il quale lasciava il suo vasto patrimonio per la fondazione di un Orfanotrofio intitolato ai suoi premorti figli Ubaldo e Lya Ninci e ne affidava l'amministrazione alla Fraternita dei Laici.

Costituito in separato Ente Morale, ha rappresentato una delle più importanti attività del Magistrato impegnato a gestire in forma imprenditoriale la grande azienda agricola "Azienda Ninci" che opera nei Comuni di Arezzo e Civitella della Chiana e dalla cui gestione derivano gli introiti necessari per la manutenzione dell'importante patrimonio immobiliare e quelli da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali in ossequio al dettato del Testatore Cav. Giuseppe Ninci.

Nel 1964 con la morte del Conte Giovan Battista Occhini, visto il testamento olografo dello stesso, la Fraternita dei Laici veniva istituita erede universale dell'ingente patrimonio del testatore sito in Comune di Castiglion Fibocchi ed Arezzo.

Dando seguito alla volontà del testatore la Fraternita dei Laici ha promosso la istituzione di una Fondazione intitolata al nome del testatore e della consorte "Gianni e Maria Carlotta Occhini", che ha avuto giuridico riconoscimento con decreto regionale n.8 del 17 Gennaio 1978.

L'amministrazione della Fondazione ha costituito un'altra rilevante attività del Magistrato della Fraternita dei Laici. impegnato a gestire in forma imprenditoriale la grande azienda agricola "Azienda Occhini" che opera nei Comuni di Arezzo e Castiglion Fibocchi e dalla cui gestione derivano gli introiti necessari per la manutenzione dell'importante patrimonio immobiliare e quelli da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali in ossequio al dettato del Testatore Conte Giovan Battista Occhini.

Se la Fraternita, da un lato è andata assumendo nuovi compiti, ne ha trasferiti alcuni invece all'Amministrazione Comunale.

A questa è stato ceduto il servizio dell'acqua potabile mediante costituzione in enfiteusi dell'acquedotto di proprietà della Fraternita; ed è stato concesso in deposito il ricco museo perché, prima lo Stato, poi il Comune, potesse integrarlo con altre importanti raccolte di cui Esso si è assicurato il possesso e sistemarlo definitivamente nei magnifici locali dell'ex Convento di S. Bernardo e del Palazzo delle Dogane.

Così pure - in ottemperanza alla legge sulla costituzione degli Enti Comunali di Assistenza - la Fraternita dei Laici ha a suo tempo trasferito all'Ente aretino il compito della beneficenza elemosiniera, conferendo le rendite che a tale scopo venivano annualmente erogate.

Negli anni più recenti, la Fraternita dei Laici, ha partecipato a programmi o progetti di Enti pubblici o di Associazioni del volontariato, contribuendo con la disponibilità di immobili o con la erogazione di contributi,

al perseguimento di interventi in favore delle nuove emergenze sociali.

La diversità dei compiti attualmente demandata alla Fraternita, la vetustà delle precedenti tavole statutarie, la necessità di adeguarle alle nuove disposizioni legislative ed emergenze sociali, la volontà di rendere incisivo valorizzandolo il ruolo che la Fraternita ha svolto nei secoli in ambito culturale e socio-assistenziale, hanno determinato la emanazione del presente nuovo Statuto in cui vengono individuate le nuove finalità dell'Ente.

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000 n. 328 , il successivo Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207 “ Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della citata Legge 328/2000, nonché la Legge emessa dalla regione Toscana in data n.43/2004, inducono alla trasformazione della IPAB Fraternita dei Laici e degli enti amministrati Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci e Fondazione Gianni e Maria Carlotta Occhini e alla costituzione della ASP, Azienda Pubblica di servizi alla persona FRATERNITA DEI LAICI, di seguito regolamentata.

CAPO I

ORIGINE, SCOPI E MEZZI DELLA ISTITUZIONE

ART.1 - Costituzione

1. E' costituita in Arezzo, a norma della Legge Regionale 43/2004 artt. 12 e seguenti, l'Azienda pubblica di Servizi alla persona denominata “ Fraternita dei Laici, di seguito definita per brevità ASP.
2. La ASP Fraternita dei Laici trae origine dalla trasformazione della IPAB Fraternita dei Laici di Arezzo con contestuale fusione per incorporazione degli enti amministrati Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci e Fondazione Gianni e Maria Carlotta Occhini.
3. La ASP ha sede in Arezzo.
4. Le finalità della ASP si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.

ART.2 - Origini

1. La Fraternita dei Laici, sorta nella città di Arezzo come Ente Morale con solenne sanzione del 02 Aprile 1263 del Vescovo e Signore di Arezzo Guglielmino degli Ubertini, è stata riconfermata Ente Morale con Regio Decreto 02 Ottobre 1870, istituzione di assistenza, beneficenza e promozione culturale con sede in Arezzo, Via Ricasoli n.8.
2. L'Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci, eretto in ente morale con Regio Decreto 22 agosto 1925, trae origine dal testamento olografo del 21 novembre 1919 e dal testamento pubblico del 2 febbraio 1920 del compianto Cav. Uff. Giuseppe Ninci fu Felice con lo scopo di

fondare un orfanotrofio a sollievo degli orfani dei Comuni di Arezzo, Monte San Savino e Civitella della Chiana.

3. La Fondazione Gianni e Maria Carlotta Occhini, eretta in ente morale con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.8 del 17 gennaio 1978, trae origine dal testamento olografo del N.H. Grande Ufficiale, Conte Giovan Battista Occhini, del 1° ottobre 1963, con specifici scopi di beneficenza rivolti a cittadini residenti nel Comune di Arezzo e Castiglion Fibocchi, nonché in favore di studenti meritevoli della Toscana.

ART. 3 - Scopi e finalità

1. L'ASP "Fraternita dei Laici", nel pieno rispetto di quanto disposto dalle tavole di fondazione e nelle clausole dei testamenti olografi di cui all'art. 2 persegue i seguenti scopi e compiti istituzionali di interesse ed utilità collettiva e sociale, attuati con spirito di intervento solidaristico:
 - assistenza sociale ai sensi della Legge 328/2000 e delle normative regionali in materia;
 - promozione della cultura, dell'istruzione e delle arti;
 - attuazione del diritto allo studio sancito dalla Costituzione e dalle rispettive normative nazionali e regionali;
 - tutela e difesa dell'ambiente.
2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'ASP può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con altri enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale, ed internazionale.
3. Nell'ambito e in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, l'ASP può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa la costituzione di altri soggetti giuridici o la partecipazione a consorzi e ad altri organismi con altre persone giuridiche.
4. Persegue, inoltre, gli scopi e le finalità che si realizzano attraverso le attività meglio specificate nei successivi artt. 4,5,6.

ART. 4

Attività nel campo socio-assistenziale

1. L'ASP promuove e realizza, attraverso programmi propri e attraverso la partecipazione a programmi e progetti specifici predisposti dagli enti cui per le vigenti normative statali e regionali è direttamente demandata la materia, non escludendo l'adesione a programmi, progetti e iniziative proposte da amministrazioni, organizzazioni riconosciute, operanti nel campo dell'assistenza e del volontariato e anche con il concorso finanziario di Istituzioni ed Enti Internazionali, Comunitari e Nazionali, Enti Locali, altre Istituzioni Pubbliche e Private, Fondazioni Bancarie, Enti di Diritto Pubblico, Aziende e singoli privati, le seguenti attività e iniziative nel campo sociale:
 - a) servizi a carattere diurno, semiresidenziale e residenziale in favore dell'infanzia, della maternità, della famiglia, delle persone disabili e delle persone anziane.
 - b) servizi nel campo dell'emergenza sociale in favore di soggetti tossicodipendenti, sieropositivi, senza fissa

- dimora e per persone vittime della tratta.
- c) servizi a carattere diurno, semiresidenziale e residenziale finalizzati al sostegno e all'integrazione sociale delle persone immigrate.
 - d) promuovere attività, iniziative e studi, nonché istituire centri di ricerca, documentazione e analisi negli ambiti socio- assistenziali di intervento.
- 2- l'ASP, inoltre, in ossequio alle varie disposizioni testamentarie e compatibilmente con le proprie risorse economiche:
- a) eroga contributi e/o partecipa a progetti in favore dell'infanzia, in concorso con i Comuni di Arezzo e Civitella della Chiana.
 - b) conferisce annualmente un premio intitolato ad "Ubaldo e Lya Ninci" in favore di progetti innovativi nel settore dell'infanzia promossi e/o realizzati da soggetti del terzo settore.
 - c) dispone l'erogazione di contributi o altre forme di assistenza in favore di giovani coppie in difficoltà economiche o ragazze madri, prioritariamente residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi, al fine di favorire la formazione di nuovi nuclei familiari o, comunque, sostenere ed aiutare la crescita dei figli.
 - d) sostiene e assiste gli asili e gli istituti di beneficenza del Comune di Castiglion Fibocchi Arezzo.

ART. 5

Attività nel settore delle arti, dell'istruzione, della cultura e dell'ambiente.

- 1- Nell'ambito culturale l'ASP promuove l'istruzione e la cultura a livello cittadino e provinciale anche mediante la partecipazione o la promozione di attività di formazione, maggiormente rivolte ai docenti, nonché, nell'ottica della promozione e del consolidamento di una comune identità europea, attività finalizzate agli scambi culturali tra studenti e docenti.
- 2- A tal fine l'ASP promuove iniziative culturali attinenti la vita dell'istituzione, la storia della città e del territorio, patrocinando e/o partecipando a programmi e progetti culturali di particolare interesse, sostenendo istituti, scuole e associazioni culturali, pubbliche e private.
- 3- L'ASP, inoltre, partecipa alla promozione ed al sostegno di programmi e progetti relativi agli studi e interventi in materia ecologico agro-ambientale.
- 4- L'ASP conserva la proprietà delle collezioni d'arte depositate con convenzione del 13 marzo 1953 presso il Museo Archeologico e il Museo Medioevale di Arezzo , nonché della Istituzione biblioteca " Città di Arezzo".
- 5- L'ASP, inoltre, in ossequio alle varie disposizioni testamentarie e compatibilmente con le proprie risorse economiche, conferisce borse di studio in favore di:
 - a. un laureato in medicina e chirurgia in ottemperanza al testamento del Prof. Benedetto Sabatini del 12 marzo 1828;
 - b. uno studente dell'Istituto Agrario Vegni alle Capezzine di Cortona, in ottemperanza al testamento del Conte Pietro Onesti del 23 marzo 1867;
 - c. un laureato in Pedagogia e Psicologia o Sociologia in ottemperanza alle volontà testamentarie Burroni-Bezzi rispettivamente del 6 agosto 1901 e 6 ottobre 1921;

- d. bandisce un concorso biennale tra giovani laureati da non più di tre anni e domiciliati in una delle Province della Toscana per le due opere ritenute migliori nel campo delle scienze agrarie, considerate sotto tutti gli aspetti, tecnico, economico, sociale, in ottemperanza al dettato testamentario del Conte Giovan Battista Occhini;
- e. eroga annualmente sovvenzioni e sussidi a famiglie residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi in stato di comprovato disagio economico allo specifico scopo di assicurare l'esercizio del diritto allo studio dei propri figli, purché meritevoli, in ottemperanza al dettato testamentario del Conte Giovan Battista Occhini.

ART. 6 - Servizi cimiteriali

- 1- In ossequio alle tavole di fondazione e all'attività plurisecolare della Fraternita dei Laici, l'ASP gestisce il proprio cimitero, destinato, unicamente, a tumulazioni privilegiate a pagamento, disimpegnando sia direttamente che mediante terzi anche i relativi servizi cimiteriali.
- 2- Nell'ambito del sistema integrato l'ASP può assumere, con apposito atto, la gestione cimiteriale di altri comuni.

ART.7 - Patrimonio

- 1- Il patrimonio della ASP è costituito da tutti i beni, ivi compresi i beni mobili ed immobili, inventariati, e quant'altro già di proprietà della Fraternita dei Laici di Arezzo, dell' "Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci" e della "Fondazione Gianni e Maria Carlotta Occhini" e da tutti i beni che perverranno alla ASP a titolo oneroso o gratuito.
- 2- I beni mobili e immobili che l'azienda pubblica di servizi alla persona destina ad un pubblico servizio, costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2 del codice civile.
Il vincolo di indisponibilità sui beni di cui al precedente comma va a gravare:
 - a) in caso di sostituzione dei beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili (Art. 27 L.R. 43/2004).
- 3- La ASP Fraternita dei Laici provvede al conseguimento dei suoi fini con le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, con le rendite dei beni provenienti da lasciti e donazioni, con ogni altro provento e/o contributo, pubblico o privato, non espressamente destinato all'incremento del patrimonio. La ASP si obbliga a conservare e custodire detti beni, ricorrendo, se necessario, a tale scopo, anche alla alienazione di parte di essi. Può altresì individuare e promuovere altre attività ed iniziative tese al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASP.

ART.8

Partecipazione di cittadini a consulte o commissioni

1- Per meglio adempiere ai propri fini istituzionali il Magistrato potrà avvalersi di consulte o commissioni di cittadini, i quali, per le competenze possedute e le funzioni svolte in ambito assistenziale, sociale, medico, culturale ed ecologico agro-ambientale, possano garantire apporti qualificanti nell'individuazione e nei modi di perseguimento dei fini stessi.

2- La partecipazione di tali cittadini deve intendersi gratuita.

ART.9

Osservanza disposizioni testamentarie

1- La ASP Fraternita dei Laici cura l'osservanza delle disposizioni testamentarie con rispetto della volontà dei Benefattori, assicurando la dovuta pubblicità alle finalità del lascito.

ART.10

Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali

1- Ai sensi della L.R.n. 43/2004 la Azienda pubblica di servizi alla persona Fraternita dei Laici, fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.

Il Comune di Arezzo e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legale la ASP Fraternita dei Laici, si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti.

2- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire al Comune di Arezzo e agli altri Enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzino il miglior rapporto tra qualità e costi.

ART.11 - Autonomia e Organizzazione

1- L'ASP Fraternita dei Laici ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio Statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.

2- All'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

3- La ASP Fraternita dei Laici opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

ART.12

Funzioni della Regione e controlli del Comune

- 1- Lo statuto e le modifiche dello statuto concernenti il mutamento della finalità, la trasformazione, la costituzione di un'azienda pubblica di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi dell'art. 28 della L.R 43/2004, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Comune di Arezzo, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta Regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione del procedimento.
- 2- Il Comune di Arezzo:
 - a) esercita la vigilanza e il controllo sulla azienda;
 - b) adotta gli atti di indirizzo, nel rispetto della autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;
 - c) approva il regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda;
 - d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.
- 3- La ASP Fraternita dei Laici trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al Comune di Arezzo per l'approvazione.
- 4- La ASP approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale e il bilancio di esercizio, e li trasmette al Comune di Arezzo nel termine di dieci giorni dall'avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario "ad acta" per la loro predisposizione e approvazione.
- 5- Nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2, il Comune di Arezzo può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda può nominare un commissario qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata protratta inattività dell'azienda Fraternita dei Laici. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
- 6- La ASP Fraternita dei Laici può costituire e/o partecipare a società o fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali aventi finalità affini agli scopi statuari dell'azienda stessa.
- 7- Gli atti di cui al precedente comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al Comune di Arezzo e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

- 8- Parimenti gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali relativi ad immobili di proprietà della ASP ovvero gli atti di alienazione relativi a titoli dell'azienda stessa secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8 della L.R. 43/2004 per gli importi pari a quelli di volta in volta determinati dalle leggi vigenti al momento, possono essere compiuti solo previa comunicazione al Comune di Arezzo e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
- 9- Il Comune, nei casi di cui ai commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei chiarimenti l'azienda deve astenersi da assumere gli atti interessati. La ASP deve, altresì, astenersi da assumere gli atti interessati in caso di atto motivato di dissenso del Comune.

CAPO II

ART.13

Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

1. Gli atti della Fraternita dei Laici sono pubblici. L'Ente assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento di organizzazione della ASP disciplinerà le modalità di accesso agli atti.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, la Fraternita dei Laici favorisce la divulgazione della conoscenza circa l'attività dei propri organi ed uffici, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, l'Ente organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

CAPO III

ART 14 – Organi

1. Sono organi della Istituzione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione, denominato in ossequio alla tradizione MAGISTRATO, **composto da 3 consiglieri**, denominati, in ossequio alla tradizione RETTORI;
 - b) Il Presidente denominato, in ossequio alla tradizione PRIMO RETTORE, scelto tra i **3 RETTORI**;
 - c) Il Vice Presidente, denominato in ossequio alla tradizione RETTORE ANZIANO;

- d) Il Collegio dei Revisori

MAGISTRATO

ART.15 - Costituzione

- 1- Il Magistrato è composto da **3** Rettori scelti tra cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Arezzo che posseggono i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
- 2- I Rettori sono nominati dal Comune di Arezzo, con riferimento alle vigenti normative e allo statuto del Comune vigente di tempo in tempo.
- 3- I componenti il Magistrato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica non più di una volta.
- 4- Il Magistrato che ha terminato il proprio mandato rimane in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione nei modi e tempi disciplinati dalle normative in vigore di volta in volta.
- 5- Il Magistrato svolge il suo lavoro con autonomia e indipendenza nel rispetto delle vigenti normative e dello statuto.

ART. 16

Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

- 1- Non possono essere nominati membri del Magistrato:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166, comma 2 del codice penale;
 - b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo di presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - d) chi abbia lite pendente con la ASP Fraternita dei Laici o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi della ASP.
- 2- La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del codice

penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

- 2- La carica di Primo Rettore o di Rettore componente il Magistrato è incompatibile con la carica di:
 - a) presidente, assessore e consigliere della Regione.
 - b) presidente e assessore della Provincia.
 - c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune di Arezzo sede legale della ASP.
 - d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali della ASL, dirigente del comune di Arezzo, gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio in cui ha sede la ASP Fraternita dei Laici.
 - e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con la ASP e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.
 - f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all'art. 32 della L.R. 43/2004.

ART.17 - Decadenza dalla carica degli organi

- 1- Gli organi della ASP Fraternita dei Laici che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo 16 decadono dalla carica qualora, previa contestazione non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal Comune di Arezzo che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi del precedente art. 12.
- 2- I singoli Rettori debbono, inoltre, essere dichiarati decaduti dalla carica qualora compiano atti contrari alla Istituzione ed agli Enti Amministrati.
- 3- La decadenza è dichiarata dal Magistrato nella prima seduta successiva all'evento.
- 4- La decisione del Magistrato viene notificata con procedura d'urgenza all'interessato il quale, entro 10 giorni dalla comunicazione, potrà richiedere il riesame della propria posizione. Il Magistrato quindi trasmette gli atti al Comune per l'adozione dell'atto di decadenza.
- 5- I Rettori possono dimettersi presentando le proprie dimissioni al Primo Rettore che provvederà alla convocazione del Magistrato per l'esame; il Primo Rettore potrà dimettersi presentando le proprie dimissioni al Rettore Anziano che fisserà la convocazione del Magistrato per l'esame. In caso di accettazione delle dimissioni da parte del Magistrato, il Primo Rettore o il Rettore Anziano provvederà a trasmettere le dimissioni al Sindaco del Comune di Arezzo, richiedendo la sostituzione del Rettore dimissionario.
- 6- I Rettori dimissionari, restano comunque in carica fino alla sostituzione.

- 7- Non si procede alla sostituzione e decade l'intero Magistrato quando si dimettono contestualmente o decadono, per qualsiasi causa, tanti Rettori che rappresentino la metà più uno dei componenti dell'organo. In tal caso il Sindaco del Comune di Arezzo provvede tempestivamente e comunque entro 15 giorni alla ricomposizione dell'organo.**

ART.18 - Sedute del Magistrato

- 1- Le sedute del Magistrato sono ordinarie e straordinarie.
- 2- Le prime hanno luogo ordinariamente una volta al mese; le altre su convocazione del Primo Rettore ogni qualvolta lo esige un bisogno urgente o su richiesta scritta di almeno due Rettori.
- 3- Le riunioni sono convocate dal Primo Rettore, con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, da inviare ai componenti il Magistrato almeno cinque giorni prima della seduta.
- 4- In caso di convocazione urgente tale termine è ridotto a 24 ore.
- 5- All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La discussione degli stessi potrà avvenire nella seduta solo su accettazione dei componenti il Magistrato.
- 6- In caso contrario verrà differita al giorno successivo. Gli affari da trattare proposti dai singoli Rettori, con richiesta scritta, dovranno essere inclusi nell'ordine del giorno e portati all'esame del Magistrato, entro 60 giorni dalla data della richiesta stessa.

ART.19 - Validità delle sedute

- 1- Le sedute del Magistrato sono valide con la presenza della metà più uno dei Rettori assegnati. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate con il voto della maggioranza dei Rettori presenti e votanti.**
- 2- Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda maggioranze qualificate o particolari modalità di votazione.
- 3- A parità di voti la proposta si intende respinta.

ART.20 - Votazioni

- 1- Le votazioni sulle deliberazioni si svolgono in forma palese, salvo quando si tratti di questioni concernenti persone o sia diversamente disposto dalla legge.

ART.21 - Processi verbali delle sedute

- 1- I processi verbali delle sedute del Magistrato sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Primo Rettore, dal Segretario e dai singoli Rettori che hanno presenziato

alla seduta.

- 2- Quando alcuno degli intervenuti alla riunione si allontani deve esserne fatta menzione nel verbale.
- 3- Analogamente dovrà essere fatta espressa menzione del rifiuto o della impossibilità a firmare da parte di alcuno dei presenti.

ART.22 - Funzioni del Magistrato

- 1- Il Magistrato è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ASP Fraternita dei Laici.
- 2- Il Magistrato esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) nomina al suo interno il Primo Rettore e il Rettore Anziano;
 - b) nomina il direttore secondo i criteri e con le modalità di cui al regolamento di organizzazione;
 - c) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
 - d) individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento delle finalità istituzionali;
 - e) approva i bilanci e il conto economico;
 - f) delibera in ordine alla dismissione e all'acquisto dei beni immobili;
 - g) verifica l'azione amministrativa e la gestione e i relativi risultati e adotta i provvedimenti conseguenti;
 - h) adotta le modifiche statutarie e i regolamenti interni;
 - i) adotta le deliberazioni per stare in giudizio, transigere le controversie ed affidare incarichi professionali;
 - l) delibera la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dal successivo art.28;
 - m) delibera l'assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale anche dirigenziale nonché il collocamento a riposo dello stesso personale;
 - n) adotta tutte le misure programmatiche inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - o) delibera sulla decadenza dei Rettori e sulle dimissioni;
 - p) delibera i contenuti programmatici e di indirizzo degli acquisti ed alienazioni di beni mobili ed immobili, degli appalti e in generale di tutti i contratti sia di disposizione che di gestione del patrimonio e convenzioni;
 - q) determina le tariffe per il cimitero monumentale di proprietà di Fraternita;**
 - r) provvede alla designazione, alla nomina e alla eventuale revoca dei propri rappresentanti in seno agli organi di amministrazioni di altri organismi pubblici o privati partecipati o costituiti dall'ASP, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 e ai sensi dell'art. 12 comma 6.

ART .23 - Compenso amministratori

- 1- Al Primo Rettore e ai Rettori del Magistrato spetta un compenso per la carica ricoperta, la cui misura viene determinata con delibera del Magistrato secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di organizzazione.
- 2- La spesa corrispondente sarà direttamente a carico del

bilancio dell'Ente.

ART. 24 - Primo Rettore

- 1- Il Primo Rettore è il legale rappresentante della ASP Fraternita dei Laici e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Magistrato. Le funzioni del Primo Rettore sono definite nel presente statuto.
- 2- Il Primo Rettore viene eletto con votazione segreta dal Magistrato tra i Rettori nominati dal Comune di Arezzo, nella prima seduta successiva all'insediamento o alla vacanza, con la presenza della maggioranza dei Rettori e a maggioranza assoluta dei voti espressi.
- 3- In caso di sua assenza o impedimento temporaneo il Primo Rettore viene sostituito dal Rettore Anziano.
- 4- Convoca e presiede il Magistrato e verifica l'esecuzione delle decisioni adottate dallo stesso.
- 5- Partecipa attivamente a tutta la vita aziendale dell'Ente.**
- 6- Può organizzare incontri e riunioni con o presso terzi, anche con l'ausilio degli altri Rettori, per l'esame dell'andamento politico-organizzativo dell'A.P.S.P..**
- 7- Dovrà essere tenuto informato dell'attività gestionale di competenza del Segretario-Direttore**
- 8- Si avvale della stretta ed assidua collaborazione dei Rettori che prestano cura ad uno o più rami di attività di Fraternita dei Laici, al fine di garantire il più proficuo andamento della stessa.**

ART.25 - Competenze singoli Rettori

- 1- Il Primo Rettore consulta il Magistrato intorno alle speciali attitudini e competenze di ciascun Rettore e, quindi, incarica ognuno di essi a prestare cura a uno o più rami dell'attività della Fraternita, relazionare e, se richiesto, istruire a corredo dell'istruttoria dell'ufficio.

ART.26 - Distribuzione pratiche

- 1- Le pratiche sono distribuite dal Primo Rettore a mezzo del Segretario, ai Rettori cui competono con indicazione della seduta in cui verranno trattate. Ogni Rettore studia le pratiche sottoposte al suo esame e si pone in grado di riferire sopra di esse.
- 2- Quando, tuttavia, si tratti di pratiche che non comportano un particolare esame tecnico o che rivestano carattere di urgenza, la relazione verbale al Magistrato verrà fatta direttamente dal Primo Rettore.

ART. 27 - Rettore Anziano

- 1- Rettore Anziano è il Rettore eletto dal Magistrato nel proprio seno nel corso della stessa seduta nella quale è eletto il Primo Rettore e secondo le stesse modalità previste per l'elezione di quest'ultimo.
- 2- Il Rettore Anziano ha funzioni vicarie e sostituisce il Primo Rettore in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.

ART.28 - Collegio Revisori dei Conti

- 1- ***Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui due (2) nominati dal Comune di Arezzo e uno (1) dal Magistrato della ASP.***
- 2- ***Nel caso in cui il bilancio dell'Ente risulti complessivamente inferiore al valore di €. 2.000.000,00, in luogo dell'organo collegiale di cui al comma precedente vi è un Revisore unico nominato dal Comune.***
- 3- I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti al registro Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 4- Il Magistrato, qualora lo ritenga utile, può decidere di avvalersi del collegio dei revisori dei conti operante per il Comune di Arezzo.
- 5- Il controllo dei revisori contabili sulla attività dell'Ente si esercita attraverso l'accesso agli atti e ai documenti, nonché a mezzo di un'attività di collaborazione con il Magistrato, al fine di garantire la regolarità contabile della gestione dell'Ente. Il Collegio dei Revisori redige una relazione sul conto consuntivo, sul bilancio di previsione annuale e sul bilancio pluriennale nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione della ASP.

ART. 29

Ineleggibilità e incompatibilità dei Revisori

- 1- Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai Revisori dei conti della ASP, intendendosi per amministratori della azienda il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.
- 2- L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nella ASP. Non possono ricoprire la carica di Revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di Primo Rettore o di Rettore del Magistrato dell'azienda nel biennio precedente la nomina.
- 3- I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso la ASP Fraternita dei Laici o presso organismi dipendenti.
- 4- Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso la cui misura viene determinata con delibera del Magistrato secondo i criteri dettati dal regolamento di

organizzazione.

ART. 30 - Segretario

- 1- Il Segretario è il direttore della ASP partecipa di diritto alle sedute del Magistrato con voto consultivo e provvede alla redazione dei relativi verbali.
- 2- Il Segretario:
 - a) assicura la legittimità degli atti della Fraternita;
 - b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti del Magistrato;
 - d) nell'esercizio delle sue funzioni può emettere provvedimenti dotati di rilevanza esterna.
 - e) provvede alla direzione, organizzazione, gestione e controllo degli uffici e dei servizi.
 - f) è responsabile del personale.
- 3- In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario è sostituito dal **soggetto individuato secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.**

CAPO IV

ART.31 - Diritto dei Rettori

- 1- I Cittadini che hanno ricoperto la carica di Rettore della Fraternita dei Laici, in qualunque tempo, ottengono, alla loro morte, un posto gratuito distinto nel Cimitero di proprietà dell' Ente.

CAPO V

ART. 32 - Contabilità

- 1- La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.
- 2- La ASP adotta un regolamento di contabilità, approvato dal Comune di Arezzo, che stabilisce, tra l'altro:
 - a) l'abolizione della contabilità finanziaria e l'introduzione della contabilità economica;
 - b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare.
 - c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo.
 - d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica qualora se ne ravvisasse la necessità.

CAPO VI

NORME GENERALI

ART. 33 - Personale

- 1- La pianta organica, diritti, doveri, le attribuzioni, le sanzioni disciplinari, nonché la nomina del Direttore-Segretario e del personale sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e dai provvedimenti legislativi e dai contratti collettivi conseguenti alla contrattazione.

ART.34 - Norme di riferimento

- 1- Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alla normativa nazionale e/o regionale, di tempo in tempo vigente in materia.

ART. 35

Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona

- 1- La ASP Fraternita dei Laici può fondersi con altra ASP. La fusione può avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione.
- 2- La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalità statutarie degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformazione delle IPAB di cui agli artt. 4 e 5 della Legge Regione Toscana n. 43/2004.

ART 36

Trasformazione dei fini statuari della ASP Fraternita dei Laici

- 1- Qualora venisse a mancare il fine della ASP Fraternita dei Laici o lo stesso non fosse più corrispondente ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o fosse in modo pienamente e stabilmente perseguito la ASP Fraternita dei Laici potrà chiedere la trasformazione dei fini statuari.
- 2- La trasformazione dovrà essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e dovrà rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 37 - Entrata in vigore

- 1- Il presente Statuto approvato dal Magistrato, una volta espletato il controllo di legittimità da parte dei competenti organi tutori, verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e affisso all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi.

- 2- Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- 3- Il Magistrato promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello Statuto nella città.

ART. 38

Abrogazione precedenti statuti. Nuove Modifiche o abrogazioni

- 1- L'entrata in vigore del presente Statuto abroga i precedenti statuti e tutte le norme previgenti con esso incompatibili.
- 2- Le proposte di modifica o abrogazione dello Statuto non possono essere presentate né sottoposte al Magistrato prima di un anno dall'entrata in vigore del medesimo o di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto con espressione di voto da parte dei due terzi dei Rettori eletti, nonché quando si renda necessario adeguare il presente statuto a nuove leggi vigenti.

NORME TRANSITORIE

ART 39

- 1- Il Magistrato e il Collegio dei Revisori in carica all'atto della trasformazione delle IPAB nella ASP Fraternita dei Laici decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona (art.33 L.R.43/2004).

ART.40

- 1- Nel termine di giorni 180 dalla data di insediamento del nuovo Magistrato, la ASP Fraternita dei Laici provvederà alla adozione del regolamento di organizzazione che disciplina:
 - a) l'articolazione della struttura;
 - b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
 - c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
 - d) ogni altra funzione organizzativa.
- 2- Nello stesso termine provvederà all'adozione del regolamento di contabilità che stabilisce, tra l'altro:
 - a) l'abolizione della contabilità finanziaria e l'introduzione della contabilità economica;
 - b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare;
 - c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
 - d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica qualora si rendessero necessarie.

